



Città di Pineto

“Comune Operatore di Pace”

(Provincia di Teramo)

ORIGINALE

Registro Generale n. 129

ORDINANZA

N. 23 DEL 21-07-2026

Ufficio: SINDACO

Oggetto: Disposizioni a tutela del pubblico decoro nel territorio comunale per la stagione estiva 2026

L'anno duemilaventisei addì ventuno del mese di luglio,

il SINDACO
Avv. Alberto Dell'Orletta

PREMESSO CHE la tutela ed il miglioramento della civile convivenza e della decorosa vivibilità degli spazi pubblici rappresentano un obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale. Con sempre maggior frequenza si assiste a condotte contrarie ai principi di educazione e buon costume, quali la circolazione in costume da bagno o a torso nudo per le vie cittadine, comportamenti che degenerano il decoro urbano, in particolare durante la stagione estiva caratterizzata dal maggiore afflusso turistico.

CONSIDERATO CHE tali comportamenti, oltre a recare un evidente pregiudizio al decoro, alla decenza e all'immagine della nostra città costiera, configurano una palese violazione delle

norme di convivenza civile. L'uso del costume da bagno o la circolazione a torso nudo al di fuori delle aree strettamente balneari (quali vie del centro storico, uffici pubblici, esercizi commerciali e mezzi di trasporto) solleva inoltre fondate problematiche igienico-sanitarie. Il contatto diretto della pelle nuda o sudata con le sedute dei mezzi di trasporto pubblico locale, le panchine cittadine e gli arredi urbani e commerciali rischia di compromettere l'igiene pubblica.

RILEVATO CHE come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale (da ultimo Corte Cost. n. 115/2011), il potere di ordinanza costituisce uno strumento eccezionale e derogatorio per gestire situazioni non fronteggiabili tempestivamente con gli strumenti ordinari. Nel caso di specie, sussistono pienamente i presupposti per l'esercizio di tale potere:

- **Contingibilità:** intesa come l'inadeguatezza e l'impossibilità di ricorrere in concreto e con efficacia ai rimedi tipici e ordinari per arginare un fenomeno che, esplodendo in concomitanza con la stagione turistica, richiede una regolamentazione immediata.
- **Urgenza:** consistente nella materiale impossibilità di differire l'intervento, in relazione alla ragionevole previsione di un danno imminente al decoro e all'igiene urbana, legato al massiccio afflusso di visitatori.
- **Proporzionalità e Temporaneità:** la presente misura rispetta il principio di proporzionalità ed è strettamente limitata nel tempo alla sola durata della stagione estiva in corso, ponendosi in linea con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

DATO ATTO CHE è ritenuto necessario ottimizzare il controllo del territorio urbano avvalendosi capillarmente, oltre che delle Forze di Polizia, anche degli Ausiliari del Traffico, i quali rivestono la qualifica di Incaricati di Pubblico Servizio, ai fini della prima informazione e della segnalazione qualificata.

VISTI il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare l'art. 50, comma 5 (in materia di emergenze di igiene pubblica) e l'art. 54, comma 4 (in materia di provvedimenti atti a prevenire gravi pericoli per la sicurezza urbana); il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (cd. Decreto Minniti), convertito con L. 48/2017, in materia di sicurezza delle città e decoro urbano; La Legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2026**, nel centro urbano del Comune, nelle vie e piazze cittadine, nei parchi pubblici, sui mezzi di trasporto pubblico locale, all'interno degli uffici pubblici ed esercizi commerciali, è fatto **divieto assoluto** di circolare o sostare a **torso nudo** o in **costume da bagno** o con indumenti intimi, o con abbigliamento che palesemente offenda il pubblico decoro e la decenza urbana;
3. **Di dare atto** che tali divieti non si applicano all'interno degli stabilimenti balneari, sulle spiagge libere e sui tratti di lungomare o percorsi stradali strettamente adiacenti e di immediato collegamento agli stessi;

4. **Di prendere atto** che la violazione della presente ordinanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € **25,00** a € **500,00**, con ammissione al pagamento in misura ridotta pari a € 50,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981;
5. **Di incaricare** il Corpo di Polizia Locale e gli altri organi di Polizia dell'esecuzione, della vigilanza e della contestazione delle violazioni;
6. **Di incaricare formalmente** gli Ausiliari del Traffico, in virtù della loro qualifica di Incaricati di Pubblico Servizio, a collaborare all'applicazione della presente ordinanza attraverso un'attività di prima informazione, prevenzione nei confronti dell'utenza e tempestiva segnalazione qualificata al Comando di Polizia Locale per consentire l'intervento degli agenti accertatori.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Avv. Alberto Dell'Orletta